Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Mercoledì, 12 gennaio | Numero 9

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *9 dicembre 1920, n. 1847; che estende le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, concernente il soprapprezzo sulla energia elettrica, anche ai distributori, che non l'abbiano finora applicato* — REGIO DECRETO *14 agosto 1920, n. 1845, che stabilisce gli stipendi e gli assegni del personale delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali* — REGIO DECRETO *14 agosto 1920, n. 1846, che stabilisce gli stipendi e gli assegni del personale delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura.*

Il numero 1847 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, e il R. decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1605;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, prorogata col Regio decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1605, è estesa anche a quei distributori di energia elettrica che non si siano finora valsi per qualsiasi motivo della facoltà stessa.

Art 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — PEANO — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580;

Veduti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739;

Riconosciuta l'opportunità di mettere in armonia le tabelle degli stipendi per il personale delle Regie scuole superiori di agricoltura e delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali con quelle portate dai dai RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, che regolano lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Scuole superiori di agricoltura.

Art. 1.

Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto del 25 agosto 1919, n. 1580, sono variati nel modo seguente:

Professori ordinari: Stipendio iniziale, L. 11.000 che si accresce sino ad un massimo di L. 14.000 con tre aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno.

Professori straordinari: Stipendio iniziale L. 9000 che si accresce sino ad un massimo di L. 12.000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio, di cui all'articolo precedente, hanno effetto dal 1° maggio 1919, fino alla concorrenza di L. 2000 ivi compreso l'aumento concesso col decreto Luogotenenziale del 19 giugno 1919, n. 973. La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali, non superiori a L. 1000.

Art. 3.

Il limite dello stipendio per la concessione dell'indennità caroviveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 è elevato a L. 14.000.

Art. 4.

Ai professori attuali che, prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità d'incaricati, in virtù di decreto Ministeriale, in una delle Scuole superiori di agricoltura, considerate dal presente decreto, e che, senza interruzione, siano stati assunti in ruolo, è concesso, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumenti di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestati nella qualità d'incaricato.

Per i professori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio, di cui al comma precedente, sarà concesso in una sola volta.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 5.

Lo stipendio degli incaricati di ruolo è elevato a L. 6000, con decorrenza dal 1° maggio 1919.

Art. 6.

Gli stipendi degli assistenti, di cui alla tabella *B*, annessa al Regio decreto del 25 agosto 1919, n. 1580, sono accresciuti mediante due aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Agli attuali assistenti sarà attribuito lo stipendio corrispondente al numero degli anni di servizio nel grado, a decorrere dal 1° maggio 1919.

Art. 7.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con una indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita, in modo che il totale non superi 2800 lire annue.

Gli incarichi, conferiti a chi non sia professore ufficiale, sono retribuiti con L. 3500 annue.

Art. 8.

L'assegno ai capi tecnici ed ai preparatori, di cui all'articolo 6 del R. decreto del 25 agosto 1919, n. 1580, è di L. 4000 e sarà ele-

Art. 9.

L'assegno al personale d'inservienza, di cui all'art. 7 del R. decreto del 25 agosto 1919, n. 1580, è di L. 2400 e sarà elevato sino a L. 4700, secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 10.

Gli aumenti periodici di assegno al personale tecnico e di inservienza, di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Tali aumenti sono conferiti su parere favorevole del Consiglio dei professori a chi abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Chi abbia ottenuto giudizio sfavorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 11.

All'attuale personale tecnico e d'inservienza sarà attribuito l'assegno corrispondente al numero degli anni di servizio di ruolo prestati nel grado.

Per servizio di ruolo, s'intende quello derivante dall'applicazione dei RR. decreti 30 maggio 1912, n. 648 e 8 settembre 1913, n. 1212

Al personale ora in carica che, anteriormente all'applicazione dei predetti RR. decreti, abbia prestato servizio in modo continuativo, in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale e, senza interruzione sia stato assunto in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumento di assegno uguale al terzo degli anni di servizio prestato anteriormente all'assunzione in ruolo.

Per coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuti 55 anni di età, il beneficio, di cui al comma precedente, sarà concesso in una sola volta.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 12.

L'assegno al direttore tecnico della tenuta di Casalina della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, di cui all'art. 8 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580, è portato a L. 7000, a partire dal 1° maggio 1919, e continuerà a gravare sulla dotazione ordinaria dell'Istituto superiore sperimentale di agricoltura in Perugia.

TITOLO II.

RR. stazioni di prova agrarie e speciali

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, sono estese ai direttori delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali, di cui alla tabella *D* annessa al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Art. 14.

Agli attuali vice direttori ed agli assistenti delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali, di cui alla tabella *D* annessa al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, sarà attribuito lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestato nel grado.

Le disposizioni, di cui all'art. 4 del presente decreto, sono applicabili anche ai vice direttori ed agli assistenti di cui al comma precedente.

Art. 15.

Agli attuali capi tecnici delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali, di cui alla tabella *E* annessa al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, completata dal R. decreto 20 novembre 1919, n. 2363, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 del presente decreto.

Art. 16.

agrarie e speciali, di cui all'art. 15 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdiori, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Assegni dei capi-tecnici e dei preparatori delle Regie scuole superiori di agricoltura.

Assegno iniziale L. 4000.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 400 L. 4400.
2. Di L. 400 L. 4800.
3. Di L. 400 L. 5200.
4. Di L. 400 L. 5600.
5. Di L. 400 L. 6000.
6. Di L. 500 L. 6500.

Tabella B.

Assegni del personale d'inservienza delle RR. scuole superiori di agricoltura.

Assegno iniziale L. 2400.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 300 L. 2700.
2. Di L. 300 L. 3000.
3. Di L. 300 L. 3300.
4. Di L. 400 L. 3700.
5. Di L. 400 L. 4100.
6. Di L. 300 L. 4400.
7. Di L. 300 L. 4700.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro di agricoltura

MICHELI.

Il ministro del tesoro

MEDA.

Il numero 1346 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 526;

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1710;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739;

Riconosciuta l'opportunità di mettere in armonia le tabelle degli stipendi in vigore per il personale delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura con quelle portate dai RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, che regolano lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, annesse al Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1710, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Gli stipendi assegnati agli insegnanti straordinari ed ordinari di ciascun ordine di ruoli sono quelli indicati dalle tabelle *A*, *B* e *C*.

Ogni insegnante di qualsiasi ruolo consegue successivamente, a datare dal suo passaggio ordinario, 6 aumenti di cui 4 quadriennali e 2 quinquennali nelle misure indicate dalle tabelle *A*, *B* e *C* sino al limite massimo dalle tabelle stesse indicato.

L'insegnante, che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, secondo le norme dell'articolo seguente ha diritto ad un settimo aumento quadriennale.

Art. 3.

Oltre gli aumenti per anzianità, nei periodi stabiliti dall'articolo precedente, potranno essere concessi aumenti per merito distinto a insegnanti ordinari con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

Il Ministero, sentita la Giunta per l'istruzione agraria, che prenderà in esame i titoli di merito degli insegnanti che si trovano nelle predette condizioni, stabilirà la graduatoria dei meritevoli della promozione anticipata.

I promossi per merito non potranno essere in ciascun anno, in numero superiore alla metà di quelli giudicati meritevoli e le promozioni saranno fatte per ordine di merito in base alla graduatoria.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi. Anche per gli insegnanti promossi per merito, la scadenza del quadriennio o del quinquennio decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 4.

Agli attuali insegnanti sarà attribuito lo stipendio corrispondente al numero degli anni di servizio prestati come insegnante nei ruoli delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura e istituti forestali.

Indipendentemente dal numero degli anni di servizio, saranno rispettate le posizioni raggiunte da ciascun insegnante in conseguenza dell'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 526.

Agli effetti dell'assegnazione dello stipendio a quelli insegnanti che, a norma dell'art. 6 della legge 19 luglio 1909, n. 526, abbiano conseguiti aumenti anticipati di stipendio per merito distinto, si considerano come anni di maggiore anzianità quelli derivanti dall'anticipazione dell'aumento di stipendio.

Art. 5.

Gli aumenti di stipendio derivanti dal presente decreto, in conformità del R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710, saranno corrisposti con effetto dal 1° maggio 1919, fino alla concorrenza di L. 2000 ivi compreso l'aumento concesso con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973. La differenza in più sarà corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a L. 1000.

Art. 6.

Gli aumenti periodici di assegno stabiliti dalle tabelle *D*, *E* e *F* annesse al presente decreto, pei capi tecnici, pei segretari economi e pei prefetti di disciplina, hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Tali aumenti sono conferiti su parere favorevole del Comitato amministrativo delle scuole, a chi abbia mostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Chi abbia ottenuto giudizio sfavorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 7.

Agli attuali capi tecnici, segretari economi e prefetti di disciplina sarà attribuito l'assegno corrispondente al numero degli anni di servizio di ruolo prestati nel grado.

Per servizio di ruolo s'intende quello derivante dall'applicazione dei RR. decreti 2 settembre 1912, n. 1065 e 5 ottobre 1913, numero 1254.

Al personale ora in carica, che anteriormente all'applicazione dei predetti RR. decreti, abbia prestato servizio in modo continuativo in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale e, senza interruzione, sia stato assunto in ruolo, è concessa, a decorrere dal 1° periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumento di assegno, uguale al terzo degli anni di servizio prestati anteriormente all'assunzione in ruolo.

Per coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuti 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente, sarà concesso in una sola volta.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 8.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura i fondi per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella **A**.

Stipendi degli insegnanti delle RR. scuole speciali di agricoltura.

Professori straordinari L. 5500.

Professori ordinari stipendio iniziale L. 6000.

Aumenti quadriennali.

1. Di L. 800 L. 6800.
2. Di L. 800 L. 7600.
3. Di L. 800 L. 8400.
4. Di L. 800 L. 9200.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 700 L. 9900.
2. Di L. 700 L. 10.600.

Aumento quadriennale (da concedersi per merito).

1. Di L. 700 L. 11.300.

Tabella **B**.

Stipendi degli insegnanti delle scuole pratiche di agricoltura.

Professori straordinari L. 5000.

Professori ordinari stipendio iniziale L. 5500.

Aumenti quadriennali.

1. Di L. 800 L. 6300.
2. Di L. 800 L. 7100.
3. Di L. 800 L. 7900.
4. Di L. 800 L. 8700.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 700 L. 9400.
2. Di L. 700 L. 10.100.

Aumento quadriennale (da concedersi per merito).

1. Di L. 700 L. 10.800.

Tabella **C**.

Stipendi degli insegnanti di cultura generale delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Insegnanti straordinari L. 3800.

Insegnanti ordinari, stipendio iniziale L. 4300.

Aumenti quadriennali.

1. Di L. 700 L. 5000.
2. Di L. 700 L. 5700.
3. Di L. 700 L. 6400.
4. Di L. 700 L. 7100.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 600 L. 7700.
2. Di L. 600 L. 8300.

Aumento quadriennale (da concedersi per merito).

1. Di L. 600 L. 8900.

Tabella **D**.

Assegni dei capi tecnici delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Assegno iniziale L. 5000.

Quattro aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno.
Quattro aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Assegno massimo L. 6000.

Tabella **E**.

Assegni ai segretari economi delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Per le scuole ad un solo corso:
Assegno iniziale L. 3000.
Quattro aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno.
Quattro aumenti triennali di L. 300 ciascuno.
Assegno massimo L. 6000.

Per le scuole a doppio corso:
Assegno iniziale L. 4000.
Quattro aumenti quadriennali di L. 400 ciascuno.
Quattro aumenti triennali di L. 350 ciascuno.
Assegno massimo L. 7000.

Tabella **F**.

Assegni dei prefetti di disciplina delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Assegno iniziale L. 2500.
Quattro aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno.
Quattro aumenti quadriennali di L. 150 ciascuno.
Assegno massimo L. 3900.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura
MICHELI.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - *Camera dei deputati:* Avviso — DECRETO MINISTERIALE *relativo alle tariffe per i veterinari incaricati del servizio di vigilanza zooiatrica nei porti* — DECRETO MINISTERIALE *che indice, tra gli applicati, un concorso per titoli a due posti di archivista* — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:* Elenco delle opere riservate pei diritti d'autore registrate durante la 2ª quindicina del mese di luglio 1920 — *Concorsi.*

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

La Camera dei deputati, provvedendo direttamente agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc., che le occorrono, ritiene come omaggio tutte le pubblicazioni, non espressamente ordinate, che le sono dirette.

Roma, 11 gennaio 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto del 1° agosto 1907, n. 636;

Viste le tariffe dei compensi spettanti ai veterinari incaricati del servizio di vigilanza zoojatrica nei porti delle varie provincie del Regno:

Visto il decreto Ministeriale del 6 maggio 1915, con cui si è provveduto ad estendere tali compensi, per le visite alle pelli, budella, ecc, introdotti nel Regno, in ottemperanza all'art. 11 dell'ordinanza 1° ottobre 1914;

Attesochè, per le mutate condizioni della vita, i compensi stessi sono divenuti oggi assolutamente inadeguati, sicchè si rende opportuno e doveroso elevarne la misura;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1920, i compensi stabiliti dalle varie tariffe in vigore presso le singole prefetture del Regno, a favore dei veterinari incaricati delle operazioni di visita sanitaria giusta il disposto dell'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 11 dell'ordinanza 1° ottobre 1914, sono raddoppiati.

La relativa spesa graverà sul cap. 62 del bilancio in corso e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 novembre 1920.

Per il ministro
LUTRARIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, col quale sono stati aggiunti due posti di archivista nel ruolo organico della categoria d'ordine del Ministero del tesoro, dando facoltà al ministro del tesoro di stabilire le norme per il relativo concorso;

Determina:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 2 posti di archivista nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

Al detto concorso possono prendere parte gli applicati nel Ministero che al 30 novembre 1919 appartenevano alla 1ª classe.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il ministro.

Art. 3.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve aversi perfetto non oltre il termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande d'ammissione al concorso predetto, redatte su carta da bollo da lire due, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato) non più tardi di 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dallo stato di servizio e da ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

Non sarà tenuto conto delle domande presentate dopo il termine suindicato, e non redatte in carta legale. Non sarà ammesso alcun riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di tre funzionari del Ministero del tesoro, e precisamente:

di un direttore capo di divisione amministrativo, presidente;
di un capo sezione amministrativo, membro;
di un capo sezione di ragioneria, id.

Un funzionario del Ministero del tesoro eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6.

A cura della Direzione generale del Segretariato (Divisione 1ª) saranno comunicate alla Commissione le note personali dei concorrenti.

Art. 7.

Il giudizio sarà espresso da ciascun esaminatore con punti dall'uno al dieci.

La determinazione del merito avrà luogo in base ai titoli di ciascun candidato nell'ordine seguente:

1° le note personali;
2° lo stato di servizio;

3° gli altri titoli o documenti che i candidati avessero creduto opportuno di produrre nel loro interesse.

Art. 8.

Saranno prescelti i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti, purchè non inferiore alla media di otto.

A parità di punti avrà la precedenza il più anziano in ruolo.

Art. 9.

La Commissione terrà conto dello scrutinio dei titoli dei concorrenti in appositi processi verbali.

In base alle risultanze dei detti processi verbali il ministro (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno) proclamerà i vincitori secondo il rispettivo ordine di precedenza.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, pronuncierà il ministro, sentita la Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 dicembre 1920.

Il ministro
MEDA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 15 ottobre 1920:

Campisi Corrado, geometra, è, sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 18 ottobre 1920:

Barbuto Giuseppe, computista, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 1° novembre 1920, con l'annuo assegno di L. 2850.

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Manicardi Renzo, capo di riparto tecnico nei Monopoli industriali in posizione di aspettativa per motivi di famiglia 1° settembre 1919, è riammesso, in seguito a sua domanda, in servizio dal 1° agosto 1920, e da tale data, richiamato dall'aspettativa, con lo stipendio di L. 5000.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Bottaro Enrico, capo di riparto tecnico nell'Amministrazione dei Monopoli industriali (ramo servizio manifatture), con l'annuo stipendio di L. 4500, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° settembre 1920, con l'assegno annuo di L. 1500.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:
Arma dei carabinieri Reali.
Colonnelli.

Fenoglio cav. Giuseppe, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 dicembre 1920.

Maggiori.

Tirinanzi De Medici cav. Carlo, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1920.

Con R. decreto del 16 dicembre 1920:

Capitani.

Greco Francesco, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 25 novembre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 10 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	172 66	Belgio	181 875
Londra	105 70	Berlino	40 25
Svizzera	445 69	Vienna	6 50
Spagna	382 21	Praga	32 625
New York	28 97	Pesos oro	21 80
Olanda	—	Pesos carta	9 93

Oro 419 08

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 75	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	72 62	—

Corso medio dei cambi
del giorno 11 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 49	Belgio	183 30
Londra	105 69	Berlino	40 16
Svizzera	445 22	Vienna	6 90
Spagna	—	Praga	32 75
New York	28 59	Pesos oro	21 80
Olanda	—	Pesos carta	9 90

Oro 423 01

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 13	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	71 43	—

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 14 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di luglio 1920.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18248	72905	Ardito Ernesto	« L'anarchico ». Commedia in tre atti	Ardito Ernesto	Inedita. — Mai rappresentata
18247	72910	Benedetti Silvio	« Lascia che m'innamori di tua moglie ». — Commedia in tre atti	Benedetti Silvio	Id. — Id.
18232	72831	Fiorillo Raffaele	« Distrazioni balneari ». — Commedia in un un atto	Fiorillo Raffaele	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al teatro *Orfeo*, in Napoli, il 30 maggio 1919
18233	72832	Lo stesso	« Ammore 'ncampagna ». — Commedia brillante in un atto	Lo stesso	Inedita. — Rappresentata ut supra il 18 agosto 1918
18230	71421	Sartolio Alfredo	« Tempi difficili ». — Dramma in tre atti (contenuto nel volume « Teatro femminista » dello stesso Sartolio)	Dall'Olio Alfredo	Tip. S. Lattes e C, Torino, 20 maggio 1919. — Mai rappresentato.
18231	71421	Lo stesso	« Il Redentore ». — Dramma in tre atti (contenuto ut supra)	Lo stesso	La stessa. — Id. — Id.
18234	72877	Zorzi Guglielmo	« Ave Maria ». — Dramma in un atto	Società Italiana degli autori	Inedito. — Rappresentato la 1ª volta ai *Filodrammatici*, in Milano, nel febbraio 1911
18235	72878	Lo stesso	« L'opera pia ». — Commedia in un atto	La stessa	Id. — Rappr. ut supra il 13 dicembre 1911
18236	72879	Lo stesso	« I tre amanti ». — Dramma in tre atti	La stessa	Id. — Rappresentata la 1ª volta al *Verdi*, in Bologna, nell'ottobre 1912
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18241	72895	Bertini Film, in Roma - Bianchi Vittorio	« La Principessa Giorgio ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1528 Presentati, pel visto, 510 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione di Vittorio Bianchi (dal dramma omonimo di Aless. Dumas)	Unione Cinematografica Italiana - (Soc. an. - Dirett. Giuseppe Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18240	72894	Celio Film, in Roma	« Papà Lebonnard ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1519 Presentati, pel visto, 682 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di R Lavar (dalla commedia omonima di J. Aicard)	Unione cinematografica italiana (Soc. anon. - Direttore Giuseppe Barattolo)	Inedita — Mai proiettata
18246	72909	Film d'art, in Roma - Doria L. e Negroni B.	« Le gioie del focolare ». Op. ut supra m. 1340 Presentati, pel visto, 1380 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di L. Doria e B. Negroni (dalla commedia omonima di Maurice Hennequin)	La stessa	Id. — Id.
18245	72908	Libertas Film, in Roma - Salvadori Fausto	« L'erma bifronte ». Op. ut supra m. 2080 Presentati, pel visto, 902 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Fausto Salvadori	La stessa	Id. — Id.
18244	72907	Lombardo Film, in Napoli	« L'artefice dell'amore ». Op. ut supra m. 1380 Presentati, pel visto, 70 campioni di films, col sunto inedito dell'azione	Lombardo Gustavo	Id. — Id.
18239	72893	Tiber Film, in Roma - Richard Achille	« Il carro della montagna ». Op. ut supra metri 1637 Presentati, pel visto, 622 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Achille Richard	Unione cinematografica italiana (Soc. anon. - Direttore Giuseppe Barattolo)	Id. — Id.
18237	72880	U. C. I. (Unione Cinematografica Italiana) - Herrera Joaquim	« Piccola Manon ». Op. ut supra m. 983 Presentati, pel visto, 504 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Joacquim Herrera	La stessa	Id. — Id.
18238	72881	La stessa - Borg Washington	« Senza sole ». Op. ut supra m. 810 Presentati, pel visto, 376 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Washington Borg	La stessa	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
18243	72906	Giudice Luciano	« Il consiglio delle tombe ». Mimodramma in 7 parti	Giudice Luciano	Inedito. — Mai rappresentato

Roma, 10 novembre 1920.

Pel direttore: E. STRADA.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale del 10 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 18 dello stesso mese, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 24 novembre 1920, con il quale fu bandito un concorso per coprire quindici posti di ingegnere-allievo nel R. corpo delle miniere:

Decreta:

È prorogato al 31 gennaio 1921 il termine per la presentazione delle domande al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato centrale delle miniere) per essere ammesso al concorso, bandito col decreto Ministeriale del 10 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 18 dello stesso mese, per coprire quindici posti d'ingegnere-allievo nel R. corpo delle miniere.

Gli esami avranno principio in Roma nel giorno 15 febbraio 1921 presso il Ministero per l'agricoltura.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 dicembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.